SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ——

(N. 1152)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, BARBERA e GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1973

Conferimento del grado di tenente generale capo ai tenenti generali di commissariato e di sanità delle tre Forze armate che abbiano retto rispettivamente la carica di direttore generale di commissariato e di direttore generale di sanità del Ministero della difesa

Onorevoli Senatori. — I Direttori generali di commissariato e di sanità del Ministero della difesa, ancorchè investiti delle più alte funzioni e responsabilità, ricoprono il grado di tenente generale non essendo previsto nei ruoli di appartenenza un ulteriore avanzamento. Infatti alle due cariche sono chiamati a turno fra le tre Forze armate i tenenti generali commissari e medici capi dei rispettivi Servizi o Corpi.

Sia la Direzione generale di sanità militare sia quella di Commissariato sono organismi tra i più complessi, cui compete nella vasta area interforze la responsabilità degli approvvigionamenti, dello studio e dello sviluppo tecnico in settori di vitale importanza quali sono: il sanitario e quelli dei viveri e del vestiario, dell'equipaggiamento

e del casermaggio. Non occorre illustrare particolarmente la portata e la delicatezza delle funzioni di chi sopraintende ad attività di tanta rilevanza: basta soltanto considerare le responsabilità decisionali in ordine alla impostazione ed alla realizzazione di programmi tecnico-finanziani del più vasto impegno, nonchè l'azione di indirizzo e di controllo in campo amministrativo e tecnico nei confronti di Comandi ed Enti delle tre Forze armate anche ad elevato livello gerarchico.

Avuto riguardo della importanza di tali funzioni, i tenenti generali in carica quali Direttori generali di commissariato e di sanità sono autorizzati sin dal 1967, con decretazione del Ministro della difesa, ad aggiungere al distintivo del proprio grado una

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terza stelletta o un terzo gallone filettati in rosso a seconda se appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica. Nel significato di questo provvedimento si riassume la esigenza di un grado superiore nell'esercizio di così alti uffici.

In aderenza ai disegni di ristrutturazione ordinativa allo studio e miranti a ridurre il numero dei generali non si vuole ora proporre modifica alcuna ai vigenti organici dei Servizi o dei Corpi di commissariato e di sanità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, aumentandoli al vertice di una unità con la istituzione di un grado superiore a quello di tenente generale. Però di fronte a siffatte limitazioni ordinative si avverte maggiormente la giustezza di un riconoscimento di valore essenzialmente morale a favore dei tenenti generali di sanità e di commissariato che abbiano ricoperto la carica di Direttore generale, prevedendo la loro promozione all'atto della cessazione dal servizio permanente ad un grado adeguato alle alte funzioni svolte e corrispondente al rango rivestito durante la carica.

Un analogo riconoscimento è stato attribuito ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza investiti rispettivamente della carica di Vice comandante dell'Arma dei carabinieri e di Comandante in 2ª del Corpo della guardia di finanza; infatti tali ufficiali generali, per effetto della legge n. 916 del 26 ottobre 1971, conseguono all'atto della cessazione dal servizio permanente il grado di generale di Corpo d'armata, pur non avendone mai rivestito il rango.

Ora, onorevoli senatori, anche con riferimento a questa attestazione di riconoscimento riservata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza, si rende necessario un atto di giustizia perequativa nei confronti dei tenenti generali di Commissariato e di Sanità, i quali nella canica di Direttore generale hanno acquisito indubbie benemerenze assumendosi oneri e responsabilità superiori al grado rivestito. Provvede al riguardo l'unito disegno di legge che prevede il conferimento, all'atto della cessazione dal servizio permanente, del grado di tenente generale capo e del relativo trattamento economico e di quiescenza ai tenenti generali di Commissaniato e di Sanità delle tre Forze armate che abbiano ricoperto rispettivamente la carica di Direttore generale di Commissariato e di Direttore generale di sanità del Ministero della difesa.

Il nuovo grado, corrispondente a quello di generale ispettore previsto per i Corpi del genio navale e delle armi navali nonchè del genio aeronautico — ruolo ingegneri, ha anche una ragione stonica essendo già stato in passato rivestito da ufficiali generali dei servizi di Commissariato e di Sanità dell'Esercito. Con il regio decreto-legge n. 708 del 28 aprile 1937, infatti, fu conferito al tenente generale commissario Ettore Chiarizia ed al tenente generale medico Luigi Franchi, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, il grado di tenente generale capo. Le vicende della guerra impedirono poi di ristabilire un siffatto riconoscimento.

Pienamente convinti dell'alto significato e valore morale del presente disegno di legge, lo raccomandiamo alla vostra unanime approvazione anche nella considerazione che esso comporta un onere finanziario invero modesto a carico del bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai tenenti generali di Commissariato e di Sanità delle tre Forze armate che abbiano ricoperto rispettivamente la carica di Direttore generale di commissariato e di Direttore generale di sanità del Ministero della difesa viene conferito, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, il grado di tenente generale capo con il conseguente trattamento economico e di quiescenza.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo che in situazioni di emergenza.

Art. 2.

Il grado di tenente generale capo è corrispondente a quello di generale ispettore previsto per i Corpi del genio navale e delle armi navali, nonchè per il Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri.

Art. 3.

. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.